

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita una società denominata Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (breviter Banca Finint S.p.A.).
2. Essa ha sede legale in Conegliano.
3. La Società può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; essa potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:
 - (i) l'esercizio professionale dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, e il compimento, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, di tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività

consentite agli enti creditizi, ivi compresa l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali, l'assunzione di partecipazioni, l'esercizio dei servizi di investimento ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse;

(ii) lo svolgimento di tutti i servizi connessi alla strutturazione e alla gestione di operazioni di finanza strutturata, di operazioni disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e successive modifiche, di operazioni di finanziamento e di emissioni obbligazionarie;

(iii) la prestazione di servizi di consulenza a favore di imprese industriali, bancarie e finanziarie, nell'ambito di operazioni di finanza ordinaria e straordinaria;

(iv) nonché ogni altra attività strumentale o connessa, ivi inclusa la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, e comunque nei limiti dalla legge consentiti, la Società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi,

ecc. italiani od esteri aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3. La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Gruppo Banca Finanziaria Internazionale ai sensi dell'art. 61, co. 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 4

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottoctodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) diviso in equal numero di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

2. Le azioni sono nominative.

3. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

4. L'acquisto o sottoscrizione delle azioni è soggetto alla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche di cui al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e/o di crediti e/o di complessi aziendali e/o rami di essi e/o partecipazioni nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Articolo 5

Soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 6

Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Per la convocazione dell'Assemblea dei soci – presso la sede sociale o in ogni altra località, purché in Italia o in altro Paese facente parte dell'Unione Europea – per il diritto di intervento e di rappresentanza, per la validità di costituzione, per l'oggetto e per la validità delle deliberazioni, per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

3. Ai sensi dell'art. 2366, terzo comma del c.c. la convocazione dell'Assemblea può avvenire anche mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (e così a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, via fax oppure via posta elettronica certificata, a condizione che risultino dai libri sociali il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione; la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; le materie all'ordine del giorno; le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero, nel caso in cui lo deliberi l'Assemblea, da altro Amministratore o da altra

persona designata dall'Assemblea stessa;
l'Assemblea nomina inoltre un Segretario.

7. È consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

8. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatesi tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma 2 deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

9. Oltre alle materie attribuite alla competenza assembleare dalla legge, sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni in merito a:

a) la determinazione dei compensi spettanti agli organi sociali nominati dall'Assemblea stessa, fermo restando che l'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) l'approvazione delle politiche in materia di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi inclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari;

c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

d) le eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Remunerazioni, volte ad elevare:

(i) il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto di ed entro i limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente;

(ii) il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;

fermo restando che le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie di cui alla precedente lettera d), punti (i) e (ii), del presente Statuto si intenderanno validamente approvate:

- con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con almeno la metà del capitale sociale;

- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con meno della metà del capitale sociale.

All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, nonché le competenze previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dai regolamenti interni della Banca. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di

Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, di dirigente o funzionario di banche o gruppi bancari concorrenti.

3. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e con indicazione espressa di quali si qualifichino come Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni che seguono. L'Assemblea dei Soci, prima di procedere alla nomina, determinerà il numero dei componenti in conformità alle precedenti disposizioni del presente Articolo 7.

4.1. Ogni socio potrà presentare una sola lista. A pena di inefficacia, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 4 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci di nomina in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il suddetto termine, dovranno depositarsi (i)

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e, per i candidati quali Amministratori indipendenti, i requisiti di indipendenza, prescritti per le rispettive cariche, nonché (ii) documentazione comprovante le qualità personali e l'esperienza professionale dei candidati. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4.2 Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solamente per tale lista.

4.3 All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti tutti gli Amministratori salvo uno, e fra questi, tutti gli Amministratori che debbano qualificarsi come Amministratori indipendenti; gli amministratori da eleggere saranno individuati come i primi Amministratori candidati con i rispettivi numeri progressivi all'interno della lista e al primo candidato di

tale lista sarà attribuita la carica di Presidente, il quale potrà essere o meno amministratore indipendente; e

(b) dalla lista che sarà arrivata seconda in termini di numero di voti, sarà tratto l'ultimo Amministratore, il quale sarà il primo Amministratore candidato con il rispettivo numero progressivo all'interno della lista.

4.4 Qualora sia presentata una sola lista, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.5 che segue, da questa saranno tratti tutti gli Amministratori.

4.5 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di componenti stabilito dall'Assemblea dei Soci per tale organo, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione nella composizione dettata dalle dinamiche di voto di lista non assicuri la presenza di un numero sufficiente di Amministratori indipendenti, ovvero ancora nel caso in cui due liste ottengano il medesimo numero di voti e questo numero sia superiore a quello ottenuto da ciascuna delle altre liste, il Consiglio di Amministrazione

sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

4.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.7 seguente, questo sarà sostituito dal candidato con numero progressivo immediatamente successivo nella lista con cui è stato nominato l'Amministratore cessato qualora sia ancora disponibile ad accettare la carica e soddisfi i requisiti di indipendenza, ove applicabili, o altrimenti il candidato di volta in volta successivo disponibile e che soddisfi tali requisiti. A tal fine, le liste potranno anche contenere un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a servizio di tali sostituzioni. Qualora non vi siano candidati che soddisfino tali requisiti, oppure qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza senza adozione della procedura di voto di lista, la sostituzione degli Amministratori cessati sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.. Qualora venga a cessare il Presidente,

la carica dovrà essere espressamente attribuita dall'Assemblea dei Soci o, ove questa non provveda, dal Consiglio di Amministrazione.

4.7 Qualora gli Amministratori sostituiti o da sostituirsi ai sensi dell'art. 2386 c.c. siano due o più, si intenderà cessato l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio ai sensi del presente Articolo 7. Nel frattempo i Consiglieri rimasti in carica potranno svolgere unicamente attività di ordinaria amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente al quale spetta la rappresentanza della società e, ove ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti; il Consiglio nomina inoltre un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

6. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri informazioni adeguate. Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere funzioni gestionali: egli promuove l'effettivo funzionamento

del sistema di governo societario, garantendo un efficace coordinamento tra il Consiglio e l'Amministratore Delegato, gli eventuali altri Amministratori provvisti di deleghe o di incarichi speciali e il Direttore Generale; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali; monitora il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione e l'attuazione di piani di formazione adeguati, al fine di preservare le competenze tecniche dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. In merito agli Amministratori indipendenti, fino all'applicabilità dei requisiti di indipendenza che verranno stabiliti con il Decreto applicativo dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, si prevede quanto segue. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, almeno due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, almeno tre se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri ovvero il maggior numero deliberato di volta in volta dall'Assemblea, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

a) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza sopra descritti in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente articolo devono possedere tale requisito.

8. Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - formalizzato in un apposito regolamento interno - al fine, tra l'altro, di assicurare una verifica

del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta l'Amministratore Delegato o almeno due dei suoi membri. Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare e deve essere inviato agli Amministratori, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, se nominato, con lettera raccomandata a mano o con telefax o con messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si riterrà validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e Sindaci in carica.

3. È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di intervenire alla riunione a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate: l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente (in ordine di anzianità) o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato a maggioranza dal Consiglio.

5. Alle riunioni del Consiglio assiste, se nominato, il Direttore Generale, al quale il Consiglio potrà di volta in volta riconoscere il potere di esprimere il proprio voto con funzione meramente consultiva.

Articolo 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti.

3. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio

regolamento interno volto a disciplinare il suo funzionamento e le sue competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale nonché la definizione e la modifica delle linee strategiche e dei piani industriali e finanziari;

- la definizione e l'approvazione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza (ove identificata) e delle politiche di governo dei rischi;

- l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico tra gli organi di gestione e i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;

- l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o modificative della composizione del gruppo bancario, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 comma 2 c.c. e fatta eccezione per la compravendita di strumenti finanziari per negoziazione;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione, da parte delle società controllate, delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione e la modifica di eventuali *policies*, direttive di gruppo, regolamenti e metodologie, nonché di ogni altro atto analogo riservato dalla legge o dalla normativa secondaria alla competenza del Consiglio (fatta eccezione per l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, la cui adozione è riservata all'Assemblea Ordinaria);
- la costituzione di eventuali comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il Comitato per le Remunerazioni), il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la

chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; e

- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting).

3. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) incorporazione di società possedute interamente o al 90%;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e) adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

4. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati, e dalle società controllate. La

comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

Articolo 11

Organi Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione – nei limiti previsti dalla legge e dalla normativa secondaria – può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero conferire incarichi speciali ad uno o più dei membri del Consiglio.

2. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. La comunicazione viene effettuata oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

Articolo 12

Compensi

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Spetta inoltre a ciascun Amministratore un compenso annuale che è deliberato dall'Assemblea e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e previa proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, ove nominato. Ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, c.c. e dell'Articolo 6 del presente Statuto, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 13

Direttore Generale

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina poteri, aree di competenza e compensi del Direttore Generale. Il Direttore Generale dà inoltre esecuzione alle direttive di gestione impartitegli dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dall'Amministratore Delegato, curando l'esecuzione delle rispettive decisioni.

Articolo 14

Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato (se nominato), nonché ai consiglieri cui tale rappresentanza sia stata conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società spetta, se nominato, al Vice Presidente, o in caso di nomina di più Vice Presidenti, al più anziano tra essi.

2. Il potere di rappresentare la Società potrà essere conferito dai predetti soggetti, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società o a soggetti terzi, in conformità alle delibere di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
2. Tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono rieleggibili.
3. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti (ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi) per gli stessi previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente, e dai regolamenti interni della Banca. I componenti del Collegio Sindacale possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
4. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, ai sensi delle disposizioni che seguono. Per la determinazione della loro retribuzione si osservano le norme di legge.

4.1. Ogni socio potrà presentare una sola lista . A pena di inefficacia, le liste presentate dai soci dovranno proporre almeno tre candidati ed essere depositate presso la sede della Società almeno 4 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci di nomina in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il suddetto termine, dovranno depositarsi (i) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per le rispettive cariche, nonché (ii) documentazione comprovante le qualità personali e l'esperienza professionale dei candidati. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4.2 Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solamente per tale lista.

4.3 All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; questi saranno individuati come i primi Sindaci candidati con i rispettivi numeri progressivi all'interno della lista e al primo candidato di tale lista sarà attribuita la carica di Presidente; e

(b) dalla lista che sarà arrivata seconda in termini di numero di voti, saranno tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, i quali saranno i primi due Sindaci candidati con il rispettivo numero progressivo all'interno della lista.

4.4 Qualora sia presentata una sola lista, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.5 che segue, da questa saranno tratti tutti i Sindaci, effettivi e supplenti.

4.5 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Collegio Sindacale eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di componenti richiesto per tale organo, ovvero ancora nel caso in cui due liste ottengano il medesimo numero di voti e questo numero sia superiore a quello ottenuto da ciascuna delle altre liste, il Collegio

Sindacale sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

4.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un Sindaco effettivo, questo sarà sostituito dal Sindaco supplente nominato con la medesima lista. Per ogni altro aspetto delle sostituzioni troverà applicazione l'art. 2401 c.c.

5. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

6. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento sulla funzionalità ed efficacia del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna

e di gestione e controllo dei rischi, sul processo di informativa finanziaria, sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.

7. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo. I componenti del Collegio Sindacale assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

8. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per video/teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi tali

presupposti l'adunanza del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

10. Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - formalizzato in un apposito regolamento interno - al fine, tra l'altro, di assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

Articolo 16

Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Articolo 17

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Utili

Gli utili accertati quali risultano dal bilancio, previa deduzione della quota prevista dalla legge a favore della riserva legale, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 19

Diritto di recesso

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dagli artt. 2437 e 2437 bis c.c..

2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 20

Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge.